



Difensore regionale  
Garante del Contribuente  
Garante dei Detenuti

Milano, 09/07/2018

Prot. n. 0006130 CP  
3.1.5.1/47 201800713  
3.1.5.1/77 201801112  
3.1.5.1/83 201801141

**(riferimenti da riportare in ogni comunicazione)**

OGGETTO: **Accesso agli atti (Cons. com.).** § /Comune di (doc. abusi edilizi).

Il Difensore regionale

Premesso che

- i Consiglieri hanno presentato numerosi ricorsi ex art 25 L. 241/90 allo scrivente Ufficio per diniego/tacito o differimento dell'accesso alla documentazione amministrativa richiesta al Comune di
- gli stessi Consiglieri hanno fatto richiesta dell'invio settimanale dell'elenco dei protocolli del Comune di il 9 gennaio 2017, reiterata nel giugno del 2018 in quanto, inspiegabilmente, negli ultimi mesi tale buona prassi è stata interrotta dagli uffici comunali preposti;
- il Consigliere citati, e il Segretario comunale, sono stati convocati presso i nostri Uffici per un confronto, che tale non è stato perché gli stessi, ad esclusione del Segretario comunale, che non si è presentato, hanno preferito essere ascoltati in separata sede.

Preso atto che

- nonostante i suesposti incontri, persiste un clima poco collaborativo in materia di accesso alla documentazione amministrativa.

Visto

- l'art. 25 della L. 241/90;
- l'art.43, c. 2, del d. lgs. 267/00;
- l'art. 2, comma 1 d.lgs. n. 82/2005;
- il parere della Prefettura di Monza e Brianza del 7 novembre 2014, prot. n.0043026 (all. 1);
- la risoluzione 1 giugno 2011 del Ministero dell'Interno "Consiglieri comunali. Art. 43 del d. lgs. N. 267/00. Accesso al Protocollo comunale." (all.2).

Rilevato che

- la giurisprudenza costante afferma che i Consiglieri comunali possono chiedere l'accesso al sistema informatico interno, anche contabile, dell'ente. La previa visione dei vari protocolli è necessaria per poter individuare gli estremi degli atti sui quali si andrà ad esercitare l'accesso vero e proprio. In merito, anche la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha più volte osservato che ogni comune deve provvedere a realizzare il protocollo informatico, a cui possono liberamente accedere i consiglieri comunali, i quali, pertanto, possono prendere visione in via informatica di tutte le determinazioni e le delibere adottate dall'ente; ciò in ottemperanza al principio generale di economicità dell'azione amministrativa, che riduce allo stretto necessario la redazione in forma cartacea dei documenti amministrativi. In particolare la Commissione, ha precisato che «il ricorso a supporti magnetici o l'accesso al sistema informatico interno dell'ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa»;

- recentemente, il Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza n.3486/2018, affermando che il Comune deve obbligatoriamente concedere a tutti i Consiglieri una password che permetta loro l'accesso al sistema informatico da remoto, senza appesantire il bilancio Comunale.
- la fruibilità dei dati e delle informazioni in modalità digitale deve essere garantita con modalità adeguate ed appropriate: grava infatti sull'amministrazione l'approntamento e la valorizzazione di idonee risorse tecnologiche che, senza gravare eccessivamente sulle risorse pubbliche, siano in grado di ottimizzare, in una logica di bilanciamento, le esigenze della trasparenza amministrativa.

Invita

il Comune di


- ad evadere tutte le richieste di accesso alla documentazione amministrativa presentate dai Consiglieri comunali nei tempi previsti dalla legge;
- a consegnare, ai consiglieri che ne facciano richiesta, l'account e la password per poter consultare il protocollo informatico, individuando spazio, tempi e modalità adeguati;
- nel caso in cui quest'ultima modalità non fosse tecnicamente (per questioni di sicurezza), al momento, possibile, ad inviare settimanalmente, così come richiesto, l'elenco dei protocolli ai consiglieri che ne facciano richiesta;

i Consiglieri comunali

- a proporre istanze di accesso che non eccedano i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza: il riconoscimento da parte dell'articolo 43 TUEL di una particolare forma di accesso, non può portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di accesso ai documenti e non può comportare che, attraverso uno strumento dettato dal legislatore per il corretto svolgimento dei rapporti cittadino-pubblica amministrazione, il primo, servendosi del baluardo del mandato politico, ponga in essere strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che determinino un aggravio notevole del lavoro negli uffici comunali interessati.

Tanto premesso, si confida nella consueta disponibilità delle SS.LL. affinché siano intraprese, nei modi ritenuti più opportuni, iniziative volte ad una uniforme e puntuale applicazione delle richiamate indicazioni.

Carlo Lio  
Difensore regionale della Lombardia



Allegati 2

Allegato n° 1 : Parere Prefettura MB

Allegato n° 2 : Risoluzione Min. Interno